

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERAMO****SEZIONE 1****Si comunica a:**

Avv. SILVIA ARMATI
VIA R. GRAZIOLI LANTE N. 76 SC. A INT. 8
00195 ROMA
RM

PREFETTO DI TERAMO
C.so S.Giorgio
Teramo
TE

Comunicazione di cancelleria**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **861/2012** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **SPERANZA ANGELA**

Depositata Sentenza Numero: **16/2013**

in data : **19/04/2013**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

RONDONI MARIO

Difeso da:

SILVIA ARMATI

Resistente Principale

PREFETTO DI TERAMO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Teramo 20/04/2013



IL CANCELLIERE
Assistente Giudiziaro
Diagio Sgarbi

alla L. 21/1992, come peraltro anche avvalorato dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 20434/U del 7.9.2012 (in atti).

Si evidenzia infatti che all'inizio del 2009 è stata modificata la L. n. 21/92 -al fine di regolare diversamente l'attività di noleggio con conducente, vincolando l'esercizio al territorio del comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione- con l'art. 29, comma 1 quater d.l. n. 207/2008 integrato e modificato con la l. 14/2009. Tuttavia la modifica alla legge n. 21/92 non è mai stata applicata. In attesa di una ridefinizione di tutta la normativa le relative disposizioni vengono prorogate di volta in volta, di cui da ultimo con la legge di stabilità n. 228/2012 pubblicata su G.U. n. 302/2012, sino al termine del 30.6.2013. Considerato, quindi, che il verbale emesso a carico del ricorrente veniva elevato nel periodo di sospensione della norma di cui sopra, è da ritenersi che il ricorrente nella sostanza non ha violato la norma contestata.

Stante la natura del procedimento, che prevede come facoltativa la difesa tecnica e pone l'onere delle comunicazioni a carico dell'ufficio, si ritiene equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
- Compensa le spese tra le parti.

Così deciso a Teramo, 11 gennaio 2013.

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Angela Speranza

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 19 APR. 2013

IL CANCELLIERE

Cancelliere
Emanuele Spataccini